Num. 307

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	21	11
» Provincie del Regno	» 48	25	13
» Svizzera	» 56	30	16
» Roma (franco ai confini)	» 50	26	14

TORINO, Mercoledì 28 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L. 80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	30	16
Inghilterra e Belgio	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 2 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Min. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
27 Dicembre	740,80	739,00	737,94	+ 2,2	+ 2,5	+ 2 6	+ 0,4	+ 1 5	+ 2,0	- 0,2	N.N E.	O.S.O.	E.	Neve	Pioggia	Pioggia

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Compresi

I RENDICONTI DEL PARLAMENTO.

	Trimestre	Semestre	Annata
Per Torino	L. 11	L. 21	L. 40
Per tutta l'Italia	» 13	» 25	» 48
Per Svizzera	» 16	» 30	» 56
Per Francia ed Austria (coi Rendiconti)	» 26	» 46	» 80
Per Francia ed Austria (senza Rendiconti)	» 16	» 30	» 58
Inghilterra, Belgio e Spagna (coi Rendiconti)	» 36	» 70	» 120
Roma (franco ai confini)	» 14	» 26	» 50

Le associazioni possono aver principio col 1° e 16 di ogni mese e si ricevono:

In Torino presso la Tipografia G. Favale e Comp.ª

In tutto il resto dello Stato presso gli Uffizi Postali o col mezzo di *Vaglia* che si possono avere presso i detti Uffizi Postali. — Tali Vaglia non fa d'uopo *assicurarli*. — La Tipografia non ne spedisce la ricevuta perchè basta per sicurezza del mittente lo scontrino dell'Ufficio Postale.

Le associazioni si ricevono pure:

In MILANO — presso Brigola e presso l'Agenzia Giornalistica, via S. Paolo, 8.

In PARMA — Grazioli ed Adorni.

In REGGIO (*Emilia*) — Giuseppe Barbieri.

In BOLOGNA — Marsigli e Rocchi.

In FIRENZE — Vieusseux, e l'Ufficio della *Nazione*.

In PISA — Giuseppe Federighi e l'Ufficio postale.

In LIVORNO — Meucci Francesco.

In ANCONA — Cherubini e Munster.

In NAPOLI — Deangelis Enrico e Gabinetto della Stamperia Nazionale.

In PALERMO — Pedone Lauriel.

Dovendosi regolare la tiratura dei Rendiconti, coloro che intendono associarsi sono invitati a fare prontamente le loro dimande AFFINE D'EVITARE OGNI RITARDO di spedizione e le lacune nella serie dei fogli.

Si avverte che a cominciare dal 1° gennaio p. v. l'affrancamento delle lettere costerà cent. 20 *e non più* 15 *come presentemente.*

PARTE UFFICIALE

TORINO, 27 DICEMBRE 1864

S. M. il Re nell'udienza del 21 cadente dicembre avendo accettate le dimissioni date da S. E. il conte Federigo Sclopis di Salerano, senatore del Regno, da Presidente del Consiglio del Contenzioso diplomatico stabilito presso il Ministero degli Affari Esteri, ha con Reale suo Decreto in data dello stesso giorno e sulla proposta del Presidente dei Ministri chiamato a succedergli in tale carica S. E. il cav. Luigi Desambrois di Nevache, senatore del Regno, Presidente del Consiglio di Stato.

Il N. 2034 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. A cominciare dal 1.o gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Da 0 a 1200 2 per cento
Da 1201 a 2000 3 id.
Da 2001 a 3000 4 id.
Da 3001 a 4000 5 id.

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti L. 800 è fissata all'uno per cento.

Art. 2. La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le L. 15,000, sarà ridotta alla metà, e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento.

Art. 3. Alla ritenuta stabilita coll'art. 1 sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio.

Art. 4. Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora sia l'uno che gli altri, o complessivamente, superino le mille lire annue.

Nei casi d'aumento di stipendio o d'altri averi sarà ritenuta pei primi sei mesi la metà dell'aumento.

Art. 5. Sono eccettuati dalle ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare e le guardie doganali, quando siano di grado inferiore a quello di ufficiale.

Art. 6. Tutte le pensioni pagate sul bilancio dello Stato eccedenti lire cinquecento insino a lire duemila, sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento.

Le pensioni superiori alle lire duemila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 7. Dal giorno sopradetto cesseranno d'aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie Provincie del Regno intorno alle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Art. 8 Gli effetti della presente legge cesseranno con tutto l'anno 1866.

Art. 9. Con regolamento approvato per R. Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 18 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 2065 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato durante il primo trimestre del 1865 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese ordinarie dello Stato sulle basi del corrente esercizio, del pari che le straordinarie che non ammettano dilazione, e quelle dipendenti da obbligazioni anteriori, o che siano specialmente approvate.

Però la spesa complessiva a carico del bilancio passivo per l'anno 1865, esclusa la parte destinata a servizio dei capitoli 1 e 41 del bilancio del Ministero delle Finanze e 42 di quello del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1864, verrà ridotta almeno di sessanta milioni al confronto di quella approvata colla legge del bilancio passivo in data 25 luglio stesso anno.

Tale riduzione sarà ripartita fra i bilanci dei diversi Ministeri e loro capitoli rispettivi con Decreto Reale da approvarsi in Consiglio dei Ministri entro il corrente mese di dicembre.

Art. 2. È confermata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di duecento milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà essere noto al pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 24 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Il N. 2054 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regolamenti per la Marina mercantile approvati con le RR Patenti 13 gennaio 1827 e 24 novembre stesso anno;

Vista la Legge 29 maggio 1864 sull'abolizione delle Corporazioni privilegiate;

Sentito il parere della Commissione nominata in Genova sotto la presidenza del Prefetto di quella Provincia, col concorso del Municipio e della Camera di commercio di quella città;

Sulla proposta del Ministro della Marina di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati gli uniti Regolamenti riguardanti la polizia marittima nel Porto di Genova per quanto concerne

a) I barcaruoli,

b) I calafati e carpentieri,

c) Gl'interpreti o linguisti,

firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Marina e da quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2. I predetti Regolamenti andranno in vigore col primo del venturo mese di gennaio 1865.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE

A. LA MARMORA.

L. TORELLI.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Per i Barcaruoli del Porto di Genova.

Art. 1. Presso la Capitaneria del Porto s'inscriveranno in apposito registro coloro che intendono esercitare il mestiere di barcaruolo del Porto.

Art. 2. Le condizioni per l'iscrizione sono le seguenti:

(*a*) Di avere 21 anni compiti,

(*b*) Di essere iscritto nei registri della gente di mare,

(*c*) Di non avere mai subito condanne a pene criminali o correzionali per furto, truffa od attentato ai buoni costumi, o condanne per reati e crimini marittimi,

(*d*) Di non essere indiziato dalla Pubblica Sicurezza come sospetto qual dedito a furti, contrabbandi, alla oziosità ed al vagabondaggio,

(*e*) Esibire certificati di buona condotta da Autorità competenti del paese o paesi ove ha od ebbe domicilio,

(*f*) Provare di possedere od essere autorizzato a servirsi d'un gozzo o battello in buono stato, convenientemente attrezzato e di dimensione sufficiente.

Art. 3. Conformemente all'art. 8 della Legge 29 maggio 1864, saranno inscritti per i primi senza sottostare alle condizioni d'iscrizione di cui al precedente articolo:

1) Tutti i barcaruoli che facevano parte della soppressa Corporazione privilegiata;

I giovani di questa che al 31 dicembre 1864 oltrepasseranno 16 anni, saranno pure inscritti, ma non potranno aver gozzo proprio col numero che a 21 anno,

2) Tutti quegli altri battellanti, denominati tollerati, che al 31 dicembre 1864 si troveranno muniti di licenza e numero al gozzo, dalla Capitaneria del Porto.

Art. 4. La Capitaneria potrà inoltre concedere licenze di gozzi ai pescatori del Porto, agli artieri marittimi per l'esercizio del proprio mestiere, a Case di commercio, se lo richiedono, pel rimorchio delle loro piatte, con le opportune cautele nel loro maneggio, custodia e nella sorveglianza dei conducenti.

Le gozzette appartenenti ad altri Comuni dell'attiguo litorale, che per lo più giornalmente vengono nel Porto, non potranno esercitarvi traffico senza la licenza della Capitaneria.

I conduttori delle suddette gozzette devono sottostare alle discipline d'ordine e di polizia marittima prescritte nel Porto.

Art. 5. Per lo sbarco dei passeggieri dai piroscafi si osserveranno le discipline e le tariffe annesse al presente Regolamento

Art. 6. I barcaruoli per il trasporto di cui al precedente articolo saranno divisi in squadre composte:

1) Dai barcaruoli che al 31 dicembre 1864 hanno esclusivamente eseguito quello sbarco;

2) Da quegli altri barcaruoli aventi gozzo proprio e che trovinsi nelle seguenti condizioni:

(*a*) Possedere un gozzo di solida costruzione, in ottimo stato, di dimensioni non minori in lunghezza di 5 metri e 40 centimetri (22 a 23 palmi), convenientemente guernito, con tenda d'estate e d'inverno, lobbia a tendine, con banchine comode e ben dipinto entro e fuori;

(*b*) Non oltrepassare i 50 anni d'età ed essere di robusta complessione;

(*c*) Per i barcaruoli già muniti di licenza dalla Capitaneria anteriormente al 1.o del 1865, non trovarsi nelle eccezioni indicate all'art 2, alle lettere *c*, *d*, di essere iscritti marittimi e di aver esercitato per un anno almeno da barcaruolo nel Porto di Genova;

(*d*) Non aver subito frequenti punizioni disciplinari dalla Capitaneria, non essere solito a comportarsi con modi insultanti verso i proprii capi, e non essere conosciuto fautore di disordini, nè fomentatore di discordie fra i compagni.

Art. 7. I barcaruoli del Porto di Genova saranno diretti da tre Capi, due dei quali verranno eletti da tutti i barcaruoli iscritti alla Capitaneria che fisserà il giorno della votazione. Il terzo sarà nominato dalla Capitaneria.

Art. 8. Le elezioni avranno luogo in marzo od aprile.

Per la validità delle stesse deve intervenire almeno 1/5 del numero totale degli iscritti. Se la prima votazione non riuscisse valida per deficienza di votanti, se ne farà una seconda colle stesse norme della prima nei susseguenti 15 giorni.

Qualunque sia il numero dei votanti di questa seconda adunanza, l'elezione sarà valida.

Art. 9. Per poter essere eletto Capo dei barcaruoli si richiede:

1) Far parte dei barcaruoli iscritti,

2) Essere ascritto da tre anni almeno,

3) Avere 35 anni compiti.

Art. 10. I Capi staranno in carica durante due anni consecutivi, nè potranno essere rieletti che dopo un biennio.

Art. 11. È dovere dei Capi:

1) Di ragguagliare la Capitaneria di quanto può interessare il regolare andamento del servizio dei barcaruoli per i debiti concerti;

2) Di mantenere il buon ordine tra i barcaruoli e comporre possibilmente le contestazioni e differenze che tra essi ed altri potessero insorgere;

3) Di vigilare di continuo il servizio delle squadre addette allo sbarco dei passeggieri dai piroscafi, affinchè proceda secondo le discipline e norme stabilite onde non dar luogo a reclami da parte dei passeggieri; assistere ad ogni sbarco, affinchè nessun oggetto dei passeggieri nel trasporto si smarrisca; ricevere e dividere equamente fra i componenti la squadra le mercedi ricevute secondo le tariffe; indicare alla Capitaneria quelli tra i barcaruoli delle squadre che per cattiva condotta, disobbedienza e mali comportamenti verso i passeggieri devono essere puniti;

4) Di sorvegliare che i battelli siano mantenuti in buono stato coi rispettivi numeri, principalmente quelli delle squadre;

5) Di prestarsi a tutti gli ordini che la Capitaneria potrà dare relativamente ai barcaruoli, secondo le esigenze del servizio, curandone puntualmente l'esecuzione;

6) Di adempiere a quanto verrà prescritto relativamente all'associazione di mutuo soccorso fra i barcaruoli.

Art. 12. Se i Capi non adempissero ai loro doveri in modo soddisfacente, o si rendessero disobbedienti agli ordini della Capitaneria, questa potrà sospenderli dalle loro funzioni per un tempo non eccedente i tre mesi, ed anche rimuoverli in caso di recidiva, facendo luogo immediatamente a nuove elezioni. I nuovi eletti durano in ufficio per il tempo in cui i rimossi avrebbero dovuto rimanere in carica.

Se il Capo rimosso fosse quegli nominato dalla Capitaneria, questa procederà d'ufficio alla sua surrogazione.

Art. 13. I barcaruoli devono obbedire ai proprii capi in tutto quanto concerne l'andamento del loro servizio, rispettarli, non permettersi d'ingiuriarli o di usare con essi modi provocanti, nè fomentare dissidi tra i compagni od eccitarli a disordini.

Art. 14. Qualunque barcaruolo condannato a pene criminali o correzionali per furto, truffa od attentato ai costumi, verrà cancellato dal ruolo d'inscrizione, nè potrà più aver gozzo numerato in Porto.

I barcaruoli delle squadre saranno sospesi da questo servizio per un tempo non maggiore di tre mesi, e ne saranno anche rimossi, se si renderanno recidivi per disubbidienze, insulti ai loro Capi, e se non si uniformeranno puntualmente alle discipline prescritte per lo sbarco dei passeggieri.

Art. 15. Sarà passata annualmente dalla Capitaneria una rassegna a tutti i battelli e piatte autorizzate in Porto per verificarne la numerazione e constatare i decessi dei barcaruoli onde appurare le liste.

Art. 16. Il barcaruolo che non si sarà presentato alla rassegna, nè sarà stato reperibile nei tre mesi successivi alla stessa, verrà cancellato dai ruoli, salvo il diritto di farsi nuovamente inscrivere. Le licenze col numero sono personali, non si possono cedere, vendere, permutare; i battelli o barchette non possono essere condotti e maneggiati nel Porto che dal titolare del numero, salvo autorizzazione speciale della Capitaneria.

Art. 17. L'istituzione di mutuo soccorso tra i barcaruoli è obbligatoria, a mente della Legge 29 maggio 1864. I fondi che essi possiedono al 31 dicembre 1864 vanno devoluti alla cassa dell'istituzione stessa; essa verrà retta sotto sorveglianza della Capitaneria del Porto da apposito Regolamento, che determinerà il pagamento di una tassa di ammissione, di una quota mensile ed il modo di percezione.

Art. 18 A termini delle Leggi marittime, la Capitaneria, per quanto concerne i barcaruoli del Porto:

a) Definisce coll'assistenza dei Capi le contestazioni insorte sulla quotità e sul pagamento delle mercedi per lavori eseguiti;

b) Regola l'andamento generale del loro servizio;

c) Infligge le punizioni di cui all'art. 7 della Legge 29 maggio 1864 senza pregiudizio del prescritto nei Regolamenti della Marina mercantile per ciò che concerne il servizio del Porto.

Darà secondo i casi tutte quelle disposizioni che crederà convenienti quando anche non contemplate nel presente Regolamento.

TARIFFA

delle mercedi per lo sbarco dei passeggieri e loro bagagli nel Porto di Genova da navigli mercantili a vapore.

Per ogni passeggiere, compreso il bagaglio di 100 chilogrammi	L. 1	»
Per ogni 100 chilogr. di bagaglio in eccedenza	»	» 75
Per i passeggieri provenienti dal litorale da Sestri Levante al Capo Mele	»	» 20
Per quelli dagli altri punti delle due riviere, escluso Nizza	»	» 40
I ragazzi minori di 5 anni saranno trasportati *gratis*, dai 5 ai 12 pagheranno la metà, e dai 12 in su la intiera somma dei prezzi stabiliti per gli adulti		
Per ogni cavallo	» 8	»
Per ogni vettura a 4 o due ruote con bauli o senza, da viaggio	» 20	»
Per ogni vettura a 2 ruote non da viaggio e per ogni vettura cittadina	» 15	»

Torino, addì 11 dicembre 1864.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

A. La Marmora.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

Torelli.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

per i Calafati e Carpentieri del Porto di Genova.

Art. 1. Presso la Capitaneria del porto si inscriveranno in apposito registro coloro che intendono esercitare il mestiere di Calafato e di Carpentiere nel porto.

Art. 2. Le condizioni per ottenere tale inscrizione sono le seguenti:

a) Essere inscritto sui registri della gente di mare come addetto all'arte di Maestro d'ascia od a quella di Calafato;

b) Di non avere mai subito condanne a pene criminali e correzionali per furti, truffe ed attentato ai costumi.

Art. 3. Conformemente all'art. 8 della legge 29 maggio 1864, i Carpentieri e Calafati, che al 31 dicembre 1864 facevano parte delle soppresse Corporazioni privilegiate, verranno inscritti per i primi senza sottostare alle condizioni di inscrizione, di cui al precedente articolò.

Saranno egualmente inscritti i garzoni dei Maestri che lavorano con essi per impratichirsi nel mestiere.

Art. 4. I Capitani, Armatori di bastimenti, i Proprietari di qualunque galleggiante, abbisognando di maestranze, ne potranno far richiesta ai Capi rispettivi, i quali loro designeranno il numero di artieri domandato, lasciando libero di convenire della mercede giornaliera o del prezzo a cottimo del lavoro da eseguirsi.

Art. 5. Resta tuttavia in facoltà dei precitati Capitani, Armatori, Proprietari, di servirsi per i loro lavori dei proprii operai di bordo e di qualunque altro operaio che fosse inscritto alla Capitaneria.

Art. 6. Essi Proprietari, Capitani ed Armatori potranno pure durante la esecuzione dei lavori a bordo, ancorchè non ultimati, licenziare gli artieri dei quali non fossero contenti per il loro modo di comportarsi o di lavorare, e viceversa, rimane facoltativo agli operai che avessero ragioni di malcontento verso i proprietari, Capitani ed Armatori di non più continuare il lavoro.

Sorgendo in proposito contestazioni sulle mercedi circa al lavoro eseguito desse verranno definite a tenore dell'art. 18.

Art. 7. I Calafati e Carpentieri avranno, per ciascuna di tali arti, due Capi che verranno eletti da tutti gli artieri rispettivi maggiori di età inscritti alla Capitaneria, la quale fisserà il giorno della votazione, facendo in seguito conoscere al Consolato di Marina del Circondario di Genova il nome dei Capi eletti.

Art. 8. Le elezioni avranno luogo nel mese di dicembre, e per la validità delle stesse dovrà intervenire il quarto almeno del numero totale dei Maestri inscritti.

Se la prima votazione non riuscisse valida per deficienza di votanti, se ne farà una seconda colle stesse norme della prima nei susseguenti 15 giorni. Qualunque sia il numero dei votanti di questa seconda adunanza, l'elezione sarà valida.

Art. 9. Per potere essere eletto Capo di queste maestranze, si richiede:

1) Essere inscritto tra i Maestri alla Capitaneria da 5 anni almeno;

2) Avér l'età di 30 anni compiti;

3) Non aver mai subito condanne per reati marittimi di diserzione o di insubordinazione, nè subito frequenti punizioni disciplinari.

Art. 10. I Capi delle maestranze staranno in carica durante due anni consecutivi, e non potranno essere rieletti che dopo un biennio.

Art. 11. È dovere dei Capi:

1) Di ragguagliare la Capitaneria di tutto quanto può interessare il regolare andamento del servizio delle rispettive maestranze, e prendere in proposito i debiti concerti;

2) Di mantenere il buon ordine nella rispettiva maestranza; di comporre possibilmente le contestazioni e differenze che tra i componenti della medesima ed altri potessero insorgere;

3) Se richiesti dalla Capitaneria del porto, oppure dai Capitani, Armatori di bastimenti o Proprietari di galleggianti, di mettere a loro disposizione operai, designando quelli senza lavoro e desiderosi di averne;

4) Di assistere all'inscrizione dei garzoni lavoranti e nuovi Maestri alla Capitaneria; di tenere esatto conto delle giornate di lavoro, e di adempiere quanto verrà prescritto relativamente all'associazione di mutuo soccorso.

Art. 12. Se i Capi non adempissero ai loro doveri in modo soddisfacente, o si rendessero disobbedienti agli ordini della Capitaneria, questa potrà sospenderli dalle loro funzioni per un tempo non eccedente i 3 mesi.

In caso di recidiva potrà rimuoverli, procedendo a nuove elezioni. Il nuovo eletto dura in carica per tutto il tempo in cui i rimossi avrebbero dovuto rimanervi.

Art. 13. Gli operai debbono obbedire ai propri Capi in quanto concerne l'esercizio e l'andamento della loro arte, rispettarli, non permettersi d'usare con essi modi provocanti e disprezzanti, nè fomentare dissidii tra i compagni od eccitarli a disordini.

Qualunque individuo delle maestranze che fosse condannato a pene criminali o correzionali per truffa, furto od attentato ai costumi, verrà cancellato dal ruolo d'inscrizione.

Art. 14. L'artiere che si assenti dal porto per più di un anno, sarà cancellato dal ruolo, salvo ad ottenere una nuova inscrizione. Per comprovare i giorni di effettiva lavorazione eseguiti dai singoli artieri inscritti alla Capitaneria, i Capi delle maestranze presenteranno mensilmente uno stato delle giornate di lavoro alla Capitaneria, la quale dopo vidimazione lo rimetterà al Consolato di Marina per le opportune annotazioni sulle matricole.

Art. 15. Per promuovere i garzoni alla classe degli operai e questi a quella dei Maestri, compita l'età ed il tempo di lavoro prescritto dai vigenti regolamenti marittimi, i Capi ne faranno dichiarazione alla Capitaneria, la quale la rimetterà vidimata al Consolato di Marina per le occorrenti annotazioni sul registro-matricola e sul libretto di cui i suddetti individui sono provveduti.

Art. 16. Qualunque certificato di lavoro, d'idoneità o qualsiasi altro attestato relativo a questi artieri del porto, fatto dai Capi delle maestranze, s'intenderà da questi eseguito sotto la personale loro responsabilità, nè sarà valevole legalmente senza la vidimazione della Capitaneria del porto.

Art. 17. I Calafati e Carpentieri saranno obbligati alle istituzioni di mutuo soccorso che in continuazione di quelle già esistenti saranno stabilite. I fondi che le soppresse arti possederanno al 31 dicembre 1864 saranno devoluti alla rispettiva cassa di detta istituzione di mutuo soccorso. Esse verranno rette sotto la sorveglianza della Capitaneria del porto da apposito regolamento, che determinerà la tassa di ammissione, la quota mensile ed il modo di percezione.

Art. 18. Le suddette maestranze del porto, in conformità alle leggi generali marittime, sono direttamente dipendenti dalla Capitaneria, la quale:

a) Definisce coll'assistenza dei Capi delle rispettive arti, le contestazioni insorte sulla quotità e sul pagamento delle mercedi per lavori eseguiti;

b) Regola l'andamento generale del servizio;

c) Infligge le punizioni di cui all'art. 7 della legge 29 maggio 1864, senza pregiudizio del prescritto nei regolamenti della Marina mercantile per ciò che concerne il servizio del porto;

d) Darà secondo i casi tutte quelle disposizioni che stimerà convenienti quand'anche non contemplate nel presente regolamento.

Torino, addì 11 dicembre 1864.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

A. La Marmora.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

Torelli.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

per gli Interpreti (Linguisti) *nel Porto di Genova.*

Art. 1. È libero a chiunque l'esercizio dell'arte d'Interprete (Linguista) nel porto di Genova, purchè ottenga l'inscrizione alla Capitaneria del porto.

Art. 2. Le condizioni per ottenere quest'inscrizione sono le seguenti:

a) D'avere la nazionalità italiana;

b) D'avere 25 anni compiti;

c) Di non avere mai subito condanne criminali o correzionali per truffa, falso, furto o attentato ai costumi;

d) Di non essere indiziato dalla Pubblica Sicurezza come sospetto d'essere dedito a furti, contrabbandi, all'oziosità, al vagabondaggio;

e) Esibire certificati di buona condotta;

f) Sostenere l'esame d'idoneità nanti apposita Commissione di cui al susseguente art. 8.

Art. 3. Gl'Interpreti dovranno sapere parlare e scrivere correntemente almeno una delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnuola, tedesca, russa, svedese, danese, olandese.

Art. 4. Per le lingue orientali, cioè: greca, turca, araba moderna, ecc., non sarà necessaria la condizione *a* del precedente art. 2, rimanendo invariate le altre; la quale eccezione potrà pur farsi quando per mancanza di regnicoli capaci di parlare e scrivere una delle mentovate lingue straniere, emergesse per la Capitaneria la necessità di provvedere con sudditi di estere nazioni domiciliati in Genova.

Art. 5. Gl'Interpreti (Linguisti) che al 31 dicembre 1864 facevano parte di questa soppressa Corporazione privilegiata, verranno inscritti per i primi alla Capitaneria senza sottostare alle condizioni d'iscrizione di cui ai precedenti articoli.

Art. 6. I Capitani, Armatori di bastimenti od altri individui, abbisognando d'Interpreti, potranno farne richiesta ai Capi dei medesimi, oppure chiamare liberamente qualunque Interprete di loro convenienza, purchè inscritto alla Capitaneria.

Art. 7. Nell'ultimo trimestre di ciascun anno per l'idoneità ad Interprete sarà aperto l'esame di ammissione nell'Ufficio della Capitaneria del porto, la quale ne fisserà il giorno.

Art. 8. La Commissione esaminatrice sarà convocata dal Capitano del porto, che ne avrà la presidenza, e composta di due Capitani marittimi e di due periti nelle rispettive lingue sovra le quali sarà dato l'esame.

Art. 9. La rimunerazione ai periti sarà fissata dalla Capitaneria, e rimarrà a carico dei candidati, i quali devono depositarne l'importo alla Capitaneria prima di subire l'esperimento dell'esame.

L'esame sarà tanto orale quanto per iscritto, e ne saranno redatti appositi verbali. Se il candidato sarà riconosciuto idoneo, verrà dalla Capitaneria munito del debito attestato ed inscritto nell'apposito registro di cui all'art. 1.

Art. 10. Gl'Interpreti del porto avranno due Capi, di cui uno sarà eletto da tutti gl'inscritti alla Capitaneria che fisserà il giorno della votazione, e l'altro sarà nominato dal Capitano del porto.

Art. 11. Le elezioni avranno luogo in marzo, e per la validità delle stesse dovrà intervenire la metà almeno del numero totale degl'inscritti.

Se la prima votazione non riuscisse valida per deficienza di votanti, se ne farà una seconda colle stesse norme della prima nei susseguenti 15 giorni. Il risultato di questa seconda votazione, qualunque sia il numero dei votanti, sarà valido.

Art. 12. Per poter essere eletto Capo degl'Interpreti si richiede:

1. Avere nazionalità italiana;

2. Avere 30 anni compiti;

3. Essere inscritto alla Capitaneria nel registro degli Interpreti da 5 anni almeno;

4. Non avere, durante il tempo che esercitò il mestiere d'Interprete, subito frequenti punizioni disciplinari.

Art. 13. I Capi degli Interpreti staranno in carica per due anni consecutivi, nè potranno essere rieletti che dopo un biennio.

Art. 14. È dovere dei Capi

1. Di ragguagliare la Capitaneria di tutto quanto può interessare il regolare andamento del servizio degli Interpreti;

2. Mantenere il buon ordine tra questi, comporre possibilmente le contestazioni che tra questi ed altri potessero insorgere;

3. Se richiesti dalla Capitaneria o dai Capitani od Armatori dei bastimenti, mettere a loro disposizione degli Interpreti e corrispondere sollecitamente alla fatta domanda;

4. Adempiere a quanto verrà prescritto relativamente all'associazione di mutuo soccorso.

Art. 15. Se i Capi non adempissero ai loro doveri o si rendessero disobbedienti agli ordini della Capitaneria, questa potrà sospenderli dalle loro funzioni per un tempo non eccedente i tre mesi, ed in caso di recidiva potrà rimuoverli procedendo a nuove elezioni. Il nuovo eletto durerà in carica per il tempo in cui i rimossi avrebbero dovuto rimanervi. Se il rimosso fosse quegli nominato dalla Capitaneria, questa d'ufficio lo surrogherà.

Art. 16. Gli Interpreti devono obbedire ai loro Capi in quanto concerne l'esercizio del proprio mestiere, rispettarli, non permettersi d'usar con essi modi provocanti o disprezzarli.

L'Interprete che verrà condannato a pene criminali o correzionali per falso, truffa, furto e attentato ai costumi, sarà cancellato dai ruoli d'iscrizione.

Se un Interprete si assenterà dal porto per un tempo maggiore di sei mesi, verrà pure cancellato dall'iscrizione, salvo il dritto ad esservi nuovamente inscritto.

Art. 17. Qualunque certificato od attestato relativo al servizio degli Interpreti rilasciato dai Capi s'intenderà fatto sotto la personale loro responsabilità, nè sarà valevole legalmente senza la vidimazione della Capitaneria del porto.

Art. 18. Gli Interpreti saranno obbligati all'istituzione di mutuo soccorso che in continuazione di quella già esistente sarà stabilita.

Essa verrà retta, sotto la sorveglianza della Capitaneria del porto, da apposito regolamento che determinerà il pagamento d'una tassa d'ammissione, d'una quota mensile, non che il modo di percezione.

Art. 19. Gli Interpreti del porto, in conformità alle leggi generali marittime, sono direttamente dipendenti dalla Capitaneria, la quale

a) Definisce, coll'assistenza dei Capi, le contestazioni insorte sulla quotità e sul pagamento delle mercedi;

b) Regola l'andamento generale del servizio;

c) Infligge le punizioni, di cui all'art. 7 della legge 29 maggio 1864, senza pregiudizio del prescritto dal regolamento della Marina mercantile per ciò che concerne il servizio del porto;

d) Dà, secondo le circostanze, tutte quelle disposizioni che stimerà convenienti, e non contemplate nel presente regolamento.

Torino, addì 11 dicembre 1864.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

A. La Marmora.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

Torelli.

Per Reali Decreti 30 novembre testè decorso furono collocati a riposo dietro loro domanda e per anzianità di servizio i signori Sbandi Bonaventura, ricevitore al fondaco della neve in Napoli, e Rampone Carlo, magazziniere delle privative in Exilles.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con Regio Decreto del 4 dicembre 1864:

Pavarino avv. Carlo, procuratore dei poveri presso la Corte d'appello di Torino, promosso dalla 2.a alla 1.a categoria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'esito degli esami di concorso sostenuti nei giorni 22 e 23 agosto cadente anno dagli aspiranti ai posti gratuiti nel Convitto Nazionale Longone di Milano,

Decreta:

Sono dichiarati vincitori i giovanetti Gaspari Guglielmo d'un posto intiero gratuito, che gli è conferito a condizione che cessi dal godere il posto semi-gratuito di cui è in possesso,

Porta Francesco e Campi Arturo, di un posto semi-gratuito per ciascuno.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Torino, il 22 dicembre 1864.

Per il Ministro, Bianchi.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino 27 *Dicembre*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Occorrendo di provvedere nell'Università di Torino alla cattedra di Ostetricia teorico-pratica, e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini;

S'invitano gli aspiranti a presentare al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il mese di marzo 1865 le loro domande in carta bollata, ed i loro titoli notificando ad un tempo la propria condizione e qualità, e dichiarando se intendono di concorrere per titoli, o per esami, o per amendue le forme contemporaneamente come prescrive lo articolo 114 del Regolamento Universitario del 20 ottobre 1860.

Torino, 24 novembre 1864.

I direttori degli altri periodici sono pregati di ripetere il presente avviso.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso ai seguenti tre posti nel R. Conservatorio di musica di Milano:

Professore di nozioni elementari della musica e di armonia, collo stipendio di L. 1400;

Professore di letteratura poetica e drammatica collo stipendio di L. 1200;

Ispettore e cancellista della Direzione, collo stipendio di L. 1000.

Pei due posti di professore il concorso sarà per titoli e per esame, dando facoltà agli aspiranti di concorrere per gli uni o per l'altro, o per tutti e due i modi. L'esame sarà dato nel suddetto Conservatorio.

Pel posto d'ispettore il concorso sarà per soli titoli.

Coloro che intenderanno concorrere dovranno trasmettere le loro domande e i loro titoli a questo Ministero non più tardi dell'ultimo giorno del gennaio pross.

Torino, 15 dicembre 1864.

Pel Ministro, Bianchi.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direzione Generale delle Poste.

Dal 1.o del prossimo gennaio la tassa delle lettere che si spediscono da un luogo all'altro dello Stato tanto per via di terra che per via di mare coi piroscafi postali è fissata come segue:

	Per quelle francate.	*Per quelle non francate.*
fino a 10 g. inclus.	L. 0 20	L. 0 30
da 10 a 20	» 0 40	» 0 60
da 20 a 30	» 0 60	» 0 90
da 30 a 40	» 0 80	» 1 20
da 40 a 50	» 1 00	» 1 50
da 50 a 100	» 1 20	» 1 80

Oltre 100 grammi si aggiungerà la tassa di 20 o di 30 centesimi di 50 in 50 grammi, secondochè si tratta di lettere che si vogliono spedire francate e non franche.

Nulla è innovato riguardo alla tassa delle lettere semplici dirette ai sott'uffiziali dell'Esercito e dell'Armata come a quelle che si distribuiscono nel distretto dell'ufficio d'importazione, rimanendo ferma la tassa di 10 centesimi per le prime se si affrancano e di 20 centesimi se non sono francate, e la tassa di 05 o 10 centesimi per le seconde secondochè si spediscono con o senza francatura.

Per la francatura delle lettere secondo la nuova tassa è instituito un francobollo da cent. 20, il quale sarà identico all'attuale da cent. 15 nel colore e nei fregi; mutata soltanto la leggenda indicante il valore.

Questo francobollo però non sarà messo in uso fino a tanto che non sia esaurita la provvista di quelli da centesimi 15 ora esistenti, sui quali verrà cancellata mediante apposita reimpressione con una sbarra di color bruno d'Italia l'indicazione dell'attuale loro valore e saranno scritte sugli angoli le parole c. 20.

Coloro i quali possedessero francobolli da cent. 15 potranno valersene per la francatura delle lettere semplici aggiungendo altro francobollo da cent. 05.

Sulle stampe di qualunque genere è assolutamente vietato di apporre qualsiasi cifra od indicazione a mano sia esternamente che entro i fogli. Sono solo ammesse la data o la firma sulle circolari, le correzioni sulle prove di stampa, e le poche parole di dedica o di omaggio che sogliono scrivere sui libri od opuscoli dai loro autori.

Non possono riunirsi sotto una sola fascia stampe periodiche ed altre non periodiche. In caso di trasgressione si tassano separatamente le une e le altre.

La tassa pel rilascio dei vaglia dell'interno è fissata come segue:

fino a L. 20		cent. 20
da oltre » 20	fino a L. 40	» 40
» 40	» 60	» 60
» 60	» 100	» 80

Oltre lire 100 si aggiungeranno cent. 20 per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire.

Pei vaglia non eccedenti le L. 20 a favore dei sott'uffiziali e soldati dell'Esercito e dell'Armata si continuerà a riscuotere solamente la tassa di cent. 05.

Pei vaglia tratti sopra uffici italiani all'estero (Tunisi e Alessandria d'Egitto) o cambiati fra questi si riscuoterà una tassa doppia di quella sopra indicata.

Pei vaglia telegrafici si paga:

a) La tassa proporzionale comune a tutti;

b) Una tassa fissa di cent. 20;

c) La tassa per l'invio di un telegramma semplice.

I vaglia non sono pagabili che dall'uffizio sul quale sono tratti e dietro avviso dell'uffizio di origine, fatta eccezione soltanto per quelli diretti ai militari.

Viene sospeso il pagamento dei vaglia presentati da una stessa persona in numero maggiore di 10, e di quelli presentati agli uffizi succursali delle grandi città.

La sospensione però non può durare che il tempo necessario a ricercare o procurarsi gli avvisi, al più 24 ore.

I vaglia per l'interno sono validi per due mesi oltre quello dell'emissione. Trascorso questo termine non possono più pagarsi, ma debbono essere rinnovati per

per cura della Direzione Generale delle Poste mediante il pagamento di 10 centesimi.

La rinnovazione non ha luogo se non sono trascorsi tre mesi oltre quello dell'emissione.

Torino addì 22 dicembre 1864.

Le Direzioni dei Giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso.

FATTI DIVERSI

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. — *Adunanza della Classe di scienze morali, storiche e filologiche tenuta il dì 11 di dicembre* 1864.

Tra i libri che vennero ultimamente offerti in dono all'Accademia e che il segretario presenta alla Classe ve ne ha due degni di particolar menzione.

L'uno è il volume terzo della *Storia della Legislazione italiana*, col quale il presidente signor conte F. Sclopis termina la bella e nobile sua opera, monumento di sapienza civile, riputata e lodata in Italia a cui spone e chiarisce una parte importante della sua storia, e degnamente apprezzata dalle colte nazioni straniere. Il volume presentato comprende lo spazio di tempo che corre dall'epoca della rivoluzione francese (1789) fino a quella delle riforme italiane (1817).

La seconda opera che ho creduto dover qui menzionare è di Julius Braun ed ha per titolo *Naturgeschichte der Sage* (Storia naturale della tradizione) di cui non è uscito ancora che il primo volume. È questo un lavoro di gran dottrina, di forte sintesi e di profonda critica, a cui per altro le condizioni presenti della scienza storico-filologica ed i recenti suoi progressi non permettono di dar pieno ed intiero assenso.

Ecco l'idea fondamentale di quel libro. La cultura dell'umanità non ebbe origine in due o più luoghi o centri differenti, come s'è fin qui creduto; ella nacque ed ebbe sua prima ed antica sede nell'Egitto, d'onde si diffuse in prima nella Caldea. L'Egitto è la radice, la Caldea o Babilonia il tronco di quel grand'albero che distese i robusti suoi rami nell'India e nella Persia, nella Palestina e nella Fenicia, nella Grecia e nell'Italia, nella Germania e nel settentrione dell'Europa. Che cosa era, in che consisteva quel primo nocciolo di cultura, da cui nacquero tanti sistemi di religioni, di credenze, di miti? che diede origine a tanta varietà di tradizioni umane? Ei si riduce a pochi concetti primitivi, a poche idee; consiste in un sistema di nozioni cosmiche ed in un gruppo di forme di Dei, o di figure storico-tradizionali (sagengeschichtlicher Figuren). Una divinità primordiale (Urgottheit) Amun-Kneph, entro cui si aggira uno spirito creatore (Schöpfergeist) Pan-Eros, il Dio del fuoco primordiale, Phtah-Hephestos, le Divinità Cielo, Terra, Sole e Luna, lo spazio etereo (eberer Raum), il mondo inferno (Unterwelt), ecco le prime nozioni cosmiche. Agathodemon, dominatore e capo dell'età dell'oro in Egitto — (Amun-Re, Helios, ecc.) e Kronos (l'Egizio Seb), Osiris e Typhon, dualità opposte di principii contrari, l'un buono, l'altro cattivo; due principali *forme* femminili (Weibliche Grundformen) Ilithya e Rhea (Isis); ecco le sei figure, le sei forme fondamentali della tradizione umana.

A queste si riducono con nomi differenti tutte le figure, le *forme* che si trovano disperse per le tradizioni di tutti i popoli; sono Agathodemoni, Dagon, Nebo, Uranos, Ormuzd, Rama, ecc.; Osiridi Krischna, Kadmos, ecc.; Kroni, Bel, Zaruam, Brahma, Pelasgus, Italus, ecc.

Tale è ridotta ai nudi suoi termini l'idea fondamentale del sistema del Braun, che egli poi svolge, allarga, coordina con gran corredo di critica e di scienza, e con una unità di sintesi che seduce. Non è qui luogo di cercare se tutte le figure, le forme (Grundformen) della tradizione umana si possano realmente ridurre ai pochi tipi indicati dall'autore; ma non posso rimanermi dal notare che tal sistema mal s'accorda coi più recenti trovati della scienza critico-filologica che rannoda con prove indubitabili ad un altro centro d'origine, al centro Arye, le tradizioni, i miti, le *forme*, i simboli delle nazioni Indo-Europee.

Ma v'ha di più: per dare al suo sistema unità assoluta, intiera, ei v'innesta le tradizioni bibliche e pone colle altre sue *forme* Adam-Agathodemon, Sem-Kronos, Japhet-Hephestos, ecc., spogliando del loro solenne ed essenziale carattere storico le memorie e gli annali di un gran popolo, e togliendo alla stirpe umana la base più salda delle sue origini storiche. Ma, lo ripeto, non è qui luogo d'esaminare a parte a parte, e di giudicare un lavoro di così robusta lena e di tal scienza. Basti l'averne fatto cenno, l'averlo indicato all'attenzione dei dotti.

Il dono fatto all'Accademia dal prof. Paulus Cassel d'una sua lettera stampata intorno all'iscrizione trilingue non ha guari scoperta in Sardegna (1), e già dichiarata e pubblicata nell'ultimo volume degli atti di questa R. Accademia, porse occasione, al socio prof. Ghiringhello d'instituire un raffronto fra l'epiteto di *Merre* dato ad Esculapio in essa iscrizione, e quello d'*indicatore, rivelatore di rimedi* attribuitogli da Tertulliano (2) parendo presumibile, che la denominazione usitata in Africa lo fosse del pari nella non lontana Sardegna; tanto più che quel vocabolo fenicio è suscettivo di simile interpretazione, qualora lo si consideri come il participio *ma'reh* della radice ebraica *ra'ah vedere*, alla 5.a coniugazione *far vedere, mostrare* segnatamente per *sogno o visione*.

Locchè era appunto il caso di Esculapio nell'opinione de'suoi divoti, e lo è tuttora de'*magnetizzatori*, colla sola differenza che in allora gli ammalati erano creduti ricevere in sogno le mediche prescrizioni che vengono ora indicate da una medichessa assonnata. Gli è vero che la voce fenicia come sta scritta, avrebbe a leggersi *me'rech* o *ma'rech* o *me'areach* anzichè *ma'reh*; il consenso però del traduttore greco e latino nel riprodurla identicamente per MERRE, ΜΗΡΡΗ, lascia inferire che l'incisore, il quale scambiò la *cheth* colla *he* nella voce *mimlehoth* per *mimlechoth saline*, s'è incorso nel contrario errore incidendo *ma'rech* per *ma'reh*, trasponendo altresì l'*aleph* che da media radicale sarebbe ivi usato segno di vocale dopo la preformativa.

Ciò presupposto, la nuova lezione offrirebbe un significato più probabile che non sia quello inteso da Cassel, il quale crede la voce *Mar'ch*, com'egli legge, una storpiatura di *melach sale*, cangiata la liquida *lamed* nella *resc*, per accomodare foneticamente la voce ebraica alla radice *mar* adoperata nelle lingue europee per significare acqua stagnante o padule (3); accennando per tal modo alle salse paludi sarde esalatrici di miasmi pestilenziali che porgevano largo campo alla medicatrice virtù del Nume, onde l'epiteto *Marc'h* equivarrebbe a *Maricus, Mericus*, *Λιμναῖος*, *palustre*. Ma oltrechè non sarebbe questo un distintivo proprio di Esculapio, non si saprebbe vedere il perchè nella traduzione non siasi adoperata l'anzidetta greca e latina voce equivalente, e siasi invece trascritta religiosamente quella pretesa storpiatura. Forse con più di ragione chi non crede all'origine fenicia di questo vocabolo, potrebbe sospettarla egizia, e confrontare le voci *makri, mahro, maareh* in cui si volle trovare l'etimologia della Mareotide (4), presso cui nel vicino monte conservavasi in un tempio a lui dedicato la salma del primo inventor della medicina che, al dire di Ermete Trismegisto, si fu l'avo d'Esculapio (5); sicchè non sarebbe a stupire che il traduttore, ignorando l'origine ed il significato di simil voce, la trascrivesse senza tradurla. Nè più probabile di quella del Cassel riesce quella del Levy, il quale derivandola voce *me'rech* dalla *radice 'arach camminare, viaggiare*, vuole che alla terza coniugazione attiva il participio possa significare colui che *accoglie gli stranieri, gli ospiti* amicamente (6), che è quanto dire *hospitalis* φιλόξενος; qualificazione neppur essa propria e particolare ad Esculapio, ed inoltre troppo ovvia per non essere tradotta.

Più conforme alla radice *'arach* ed alla terza coniugazione sarebbe il significato di *duce* ἀρχηγέτης col qual titolo, giusta Pausania, era invocato Esculapio nel suo tempio vicino a Titorea nella Focide (7); ma quest'esso pure, oltre all'essere comodamente traducibile, sarebbe stato più appellativo che proprio. E tale invece sarebbe quello di διαιτητής *ordinatore* di un regime dietetico, ed inoltre pienamente consentaneo alla primaria significazione della radice *'arach andare, camminare*, quindi *'orach via, cammino* nel senso proprio e figurato, epperò *tenor di vita*; aggiuntavi l'analoga significazione di *stabilire, determinare*, che tale radice ha in arabo con cui consente l'ebraico derivato *'eruchah, porzione assegnata*; se non che questo significato era anch'esso di troppo agevole traduzione; laddove la voce *ma'reh* richiedeva una perifrasi (quale si è appunto la citata di Tertulliano) la quale, se conveniva ad uno scritto apologetico, in un'epigrafe non era punto nè necessaria nè opportuna.

L'abate A. Peyron legge la prefazione, ovvero i prolegomeni che ei giudicò dover premettere alle sue *Memorie per servire alla storia della Reggenza della Duchessa Cristina*. Ne verrà dato un sunto nel prossimo articolo.

L'accademico segretario
GASPARE GORRESIO.

(1) Die dreisprachige Sardinische Inschrift. Berlin, 1864.

(2) Iste ipse Æsculapius medicinarum demonstrator. Apologet. XXIII, ed. Rigalt. pag. 24 sub fin.

(3) Cf. Moor, marsh, marsch, morass, moerass, morast, mara, mare, marais, marécage, mareschel, marescum, marescagium, mariscus, marjal, etc.

(4) V. Jablonsky opp. ed. Te Water, I, 131-132.

(5) Id. Pantheon Ægypt. III, 192.

(6) Der die Gäste freundlich aufnimmt. Phönizisches Wörterbuch, Z. D. M. G. XVIII, S 58.

(7) Pausanias X, 32.

FESTA DI BENEFICENZA *a vantaggio del R. Ricovero di Mendicità e della Società degli Asili Infantili*. — Una società di distinte persone intende anche in quest'anno a dare, secondo l'uso, una festa per gli instituti pii sovra mentovati. I nostri concittadini apprezzano troppo queste utilissime opere, che sono una loro creazione e figurano fra le più belle prove dello spirito di beneficenza da cui furono sempre animati, perchè siano necessarie molte parole per animarli ad ascriversi fra i soci benefattori ed a favorire in ogni modo questo divisamento. Bensì occorre sia noto che i bisogni del Ricovero e delle Scuole infantili sono più che mai urgenti e che conviene provvedervi con nuovi sforzi della carità cittadina.

Confidiamo che le signore, alle quali si fece appello, anche in questa circostanza vorranno accordare la loro assistenza accettando l'ufficio di patrone del che furono pregate, e continuando così a far prova dei sentimenti generosi che ebbimo sempre ed ammirare nel gentil sesso.

NUOVO FORNO PER I MINERALI DI RAME. — Il rame è dopo il ferro uno di quei metalli che rendono i maggiori servizi all'industria ed all'economia domestica, e ciò in grazia della sua malleabilità, duttilità, ecc. ecc., e per la facilità di legarsi ad altri metalli come stagno, zinco, ecc., e formare i bronzi, gli ottoni ed una quantità di altre leghe che vengono utilizzate nelle macchine ed in infiniti utensili che ci circondano nelle nostre case.

Ma la natura non ce lo porge che raramente ed in piccolissima dose allo stato metallico, e tutto il rame che va in commercio si deve estrarre dai minerali dove si trova associato a molti altri corpi; questi minerali sono il *carbonato di rame* ed il rame *solforato* o *calcopirite*.

Dal carbonato con facile trattamento metallurgico si può avere il *rame mercantile*; ma non con eguale facilità lo si ottiene dalla *calcopirite*, che risulta da un misto di *solfuro di rame* con *solfuro di ferro*. La difficoltà di liberarlo dallo zolfo col quale sta unito con grande tenacità, rende il trattamento difficile e lungo dovendosi procedere gradatamente e cimentare la *matta di rame* a più riprese in forni adatti prima di avere il rame metallico.

Le montagne da cui va intersecata e difesa l'Italia sono ricche di minerali di rame e segnatamente di quelli dell'ultima qualità, ed in molti luoghi si potrebbero aprire miniere per scavarli; ma la grande quantità di combustibile richiesta per una serie di abbrustolimenti e di fusioni, e quindi l'impossibilità di lottare con altri paesi nella produzione del rame ha spaventato finora i più coraggiosi intraprenditori.

Se si potesse con altri metodi diversi da quelli finora praticati operare l'estrazione di questo prezioso metallo e se questi metodi riuscissero allo scopo medesimo senza troppo dispendio di combustibile, molti filoni che ora giacciono inesplorati, e molto rame che ora dorme inoperoso nelle nostre montagne potrebbe venir gettato nel commercio con vantaggio del paese e di chi si mettesse a capo di quest'impresa.

Noi crediamo di non andar errati chiamando l'attenzione delle persone competenti sopra un recente lavoro di un nostro connazionale, di un indefesso artista che da più anni per amore si dedicava allo studio dei minerali dei quali sono ricche le nostre montagne.

È questi il sig. Chiadò Domenico, orefice di professione, il quale osservando attentamente l'azione del cannello ferruminatorio sui minerali e sui metalli, concepì l'idea di un forno nel quale si può ottenere dalla *calcopirite o pirite di rame* il *rame metallico*, e ciò con un'operazione continuata con risparmio di tempo e di combustibile. Egli perveniva a questo risultato combinando con felice idea due forni in modo che l'uno incominci l'operazione e trasmetta il minerale già preparato all'altro forno che la conduce a compimento. L'azione concorde dei due forni associati fa sì che nulla di calore si perda ma tutto venga con profitto utilizzato nella riduzione del minerale. Il carattere speciale di questo nuovo forno sta in ciò che il risultato finale non sia già il *rame nero* quale si ottiene coi metodi finora praticati, ma sibbene il rame metallico, malleabile, commerciale.

Chi scrive ebbe la fortuna di assistere ad uno di questi esperimenti, al quale erano presenti i signori cav. Borsarelli, cav. Arnaudon e Trucchi, professori di chimica, merciologia e fisica nell'Istituto tecnico di Torino, e di veder gettare da una parte il minerale grossamente pesto, e ritirare dopo sole cinque ore di fuoco una culatta di rame malleabile, quale si ricerca nel commercio, e quale coi metodi ordinari si ha solo dopo ripetute torrefazioni e fusioni, e dopo una finale operazione sul *rame nero* detta di raffinamento.

Si stanno ripetendo gli esperimenti e si potrà fra breve dai precitati professori, unitamente ad altre persone dell'arte, che seguono con interesse tale lavoro, fare di pubblica ragione un rapporto dettagliato tanto del forno quanto dei risultati, che già fin d'ora possono dirsi sotto ogni aspetto soddisfacentissimi.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 28 DICEMBRE 1864

Questa mattina S. M. il Re ha presieduto al Consiglio dei Ministri.

DIARIO

Per decreti imperiali del 21 corrente il signor Troplong, primo presidente della Corte di Cassazione, è stato nominato presidente del Senato francese per l'anno 1865, primo vicepresidente il signor Delangle e vice-presidenti pure del Senato per lo stesso anno il maresciallo conte Baraguey d'Hilliers, il maresciallo conte Regnaud de Saint-Jean-d'Angély e il signor de Royer.

Con decreti dello stesso giorno il signor Stefano Conti, consigliere di Stato, fu nominato segretario dell'Imperatore Napoleone, capo del Gabinetto, e il signor Franceschini Pietri, addetto al segretariato dell'Imperatore, nominato segretario particolare dell'Imperatore.

La Regina madre Maria Cristina di Spagna è tornata a Madrid dal suo viaggio nelle Asturie. Andarono a riceverla alla stazione la Regina Isabella, il Re consorte, i governatori civile e militare, il capitano generale di Madrid e gli alti funzionari del Palazzo.

I giornali di Madrid dolgonsi di quel paragrafo del discorso del Trono dove suppongono si rinunzi al possesso di S. Domingo. Lo stesso *Espiritu publico* che ha voce di esser l'organo del presidente del Consiglio si dichiara contrario alla risoluzione del Governo della Regina. « È lungo tempo, esso dice, che non fu sottoposta all'attenzione del popolo spagnuolo e alle deliberazioni del Governo una quistione tanto grave e piena di sì grandi conseguenze quanto quella della conservazione o dell'abbandono dell'isola di S. Domingo. Se non altro noi non ne conosciamo alcuna che tocchi come questa i veri e perpetui interessi della Spagna il suo avvenire, la sua gloria, la sua dignità e la sua grandezza. Quanto a noi, dobbiamo dire con dolore, in buona coscienza e con tutta sincerità che non troviamo nissun motivo plausibile, niuna ragione, niuna causa giusta e abbastanza potente per modificare la nostra opinione sulla convenienza e sulla necessità assoluta di conservare in poter nostro e ad ogni costo la parte spagnuola dell'isola di S. Domingo e sul discredito, sull'umiliazione e sull'immensa rovina che cagionerebbe alla Spagna il suo intiero abbandono. »

Le notizie da S. Domingo continuano intanto ad essere assai poco soddisfacenti. Il generale Gandara aveva lasciato l'esercito per recarsi nella capitale, e tutte le truppe spagnuole eransi radunate a Montecristi o a S. Domingo abbandonando tutti i luoghi interni dell'isola. I giornali di Madrid assicurano che questo concentramento siasi fatto per causa delle malattie che infieriscono all'interno; ma alcune lettere affermano che ciò non è stato fatto che per ordine del Governo in vista del prossimo abbandono di quel territorio.

Per risoluzione collettiva fatta il 9 corrente dalle due Camere di Washington, tutti i cittadini americani che andarono all'estero per sottrarsi alla coscrizione hanno perduto il diritto di nazionalità.

MINISTERO DELLE FINANZE.
Direzione Generale delle Gabelle.
Avviso.

Non essendo stata deliberata nell'appalto tenuto il 19 corrente mese la somministrazione di due mila botti tabacco Kentucky da consegnarsi alla Manifattura di Napoli nel prossimo venturo anno, si notifica che ad un'ora pomeridiana del giorno 2 del mese di gennaio 1865 verrà esperimentato un secondo incanto a partiti segreti, sulle basi del precedente, coll'avvertenza che a termini dell'art. 74 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 13 dicembre 1863 si farà luogo all'aggiudicazione della fornitura, qualunque sia il numero delle offerte presentate, semprechè per altro il prezzo offerto risulti migliore di quello stabilito dal signor Ministro delle Finanze nella scheda suggellata che verrà deposta sul tavolo all'aprirsi della seduta.

Le condizioni per la presentazione delle offerte e per l'esecuzione dell'appalto sono quelle stesse indicate nell'avviso pubblicato il 22 ottobre ultimo scorso.

Si dichiara però, a chiarimento di quanto venne in esso avviso stabilito:

1. Che quantunque pel deliberamento del presente incanto sieno stati formati tipi appositi in più esemplari perfettamente eguali, di cui alcuni furono conservati a Torino, ed altri a Napoli, pure l'aggiudicazione verrà *fatta* su quell'esemplare dei tipi suddetti che, trattenuto a Torino, sarà deposto sul tavolo della Commissione.

2. Che i tre lotti componenti la fornitura s'intendono formati come segue, cioè:

Lotto 1, di 667 botti da consegnarsi entro i mesi di luglio ed agosto 1865.

Lotto 2, di 667 botti da consegnarsi entro i mesi di settembre ed ottobre dello stesso anno.

Lotto 3, di 666 botti da consegnarsi entro i mesi di novembre e dicembre pure dello stesso anno.

3. Che l'assortimento per cadun lotto è stabilito nelle seguenti proporzioni, cioè:

Botti 200 conformi al tipo *A*.
Botti 400 conformi al tipo *B*.
Botti 67 conformi al tipo *C*.

Pel terzo lotto il numero delle botti del tipo *C* è limitato a 66.

Viene perciò derogato al disposto dell'articolo 1 del quaderno d'oneri relativo allo appalto di cui si tratta per quanto riflette l'epoca delle consegne, fermo rimanendo le altre condizioni in esso stabilite.

Torino, addì 19 dicembre 1864.

Per detto Ministero (Direz. Gen. delle Gabelle)
Il Direttore Capo della terza Divisione
TURCONI.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 27 *dicembre*.

Lettere da Roma del 24 dicono che Meyendorff interverrà probabilmente al ricevimento del Corpo diplomatico al Vaticano.

Desprez è arrivato a Roma; dicesi che egli sia incaricato di una missione diplomatica.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura)	— 65 60
Id. id. 4 1/2 0/0	— 93 70
Consolidati Inglesi	— 89 3/4
Consolidato italiano 5 0/0 contanti	— 65 85
Id. id. id. in liquidazione	— 65 90
Fine prossimo	— 66 25

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare francese	— 941
Id. id. id. italiano	— 425
Id. id. id. spagnuolo	— 612
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 317
Id. id. Lombardo-Venete	— 511
Id. id. Austriache	— 443
Id. id. Romane	— 262
Obbligazioni	— 222

Pietroborgo, 27 dicembre.

L'odierna *Gazzetta tedesca* dice che il barone di Meyendorff andò a Firenze per presentare i suoi omaggi al Granduca ereditario.

La stessa gazzetta dubita che la Corte di Roma voglia rompere le relazioni diplomatiche colla Russia. Questa determinazione mentre pregiudicherebbe gli interessi dei cattolici russi, avrebbe un'importanza minore pel Governo Russo.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

28 dicembre 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0/0 C. d. m. in c. 65 70 65, corso legale 65 70, in liq. 65 65 70 73 70 70 73 77 1/2 77 72 77 1/2 72 1/2 73 pel 31 xbre.

Consolidato 5 0/0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 75 90 80 85 — corso leg. 65 80.

Id. liberati C. d. matt. in liq. 66 15 20 25 17 1/2 17 1/2 20 25 32 1/2 32 1/2 pel 31 gennaio.

Fondi privati.

Banca Nazionale C. d. m. in c 1365.

BORSA DI NAPOLI — 27 Dicembre 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 65 75 chiusa a 65 75
Id. 3 per 0/0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI 27 Dicembre 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	» »	89 6/8
3 0/0 Francese	»	65 35	65 55
5 0/0 Italiano	»	65 50	65 90
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	415 »	425 »
Id. Francese liq.	»	935 »	941 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	315 »	316 »
Lombarde	»	510 »	511 »
Romane	»	260 »	265 »

G. FAVALE gerente.

CITTÀ DI TORINO

Avviso d'incanto definitivo

Essendosi in tempo utile fatto l'aumento del ventesimo alla somma annua di L. 7,226 70 per cui con atto d'incanto del 22 corrente mese di dicembre venne deliberato l'affittamento di banchi, siti e quadrati su varie piazze di mercato di questa città, e portate così a L. 7,588 04,

Si notifica

Che venerdì 30 del suddetto mese di dicembre, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, si riaprirà l'incanto per l'affittamento anzidetto, e se ne farà il deliberamento definitivo a favore di quel concorrente che, prima dell'estinzione di una candela vergine, avrà offerto maggior aumento alla suddetta somma di L. 7,588 04.

Il capitolato delle condizioni, cui l'affittamento va subordinato, non che i piani dimostrativi delle località, continuano ad essere visibili nell'ufficio 7.o (polizia urbana) tutti i giorni nelle ore d'ufficio. 6147

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto Giovanni Buscaglione, domiciliato in questa città, diffida chiunque spetti, che egli non riconoscerà alcun debito contratto o che sia per contrarre il di lui figlio Giuseppe, tuttora minore d'età.

Torino, 23 dicembre 1864.

6115 Buscaglione Giovanni.

SOCIETA' ANONIMA
DEI CONSUMATORI DI GAZ-LUCE

Per deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione in seduta del 21 corrente mese i signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sala del teatro Vittorio Emanuele, alle ore 2 pomeridiane di mercoledì 11 gennaio pross. venturo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. RELAZIONE del Consiglio d'amministrazione sull'andamento generale della Società, sull'esercizio dell'officina sociale, sulle basi riguardanti la determinazione del prezzo del gas e provvedimenti relativi (art. 37 e 38 dello statuto sociale);

2. RINNOVAZIONE del terzo del Consiglio (art. 25);

Membri cessanti per l'estrazione a sorte operata dal Consiglio in seduta del 24 dicembre in corso, a cui prese parte il commissario governativo.

1. ANGLESIO VINCENZO, *consigliere*,
2. CANAVESIO GIOVANNI, »
3. TOMMASINI GIORGIO, *presidente*.

3. DIMISSIONI del consigliere d'amministrazione signor NOVI MARTINO ed ove occorra sua surrogazione.

4. COMUNICAZIONI diverse.

Per avere accesso alla sala è necessario che i signori azionisti si provvedano a senso dell'art. 18 dello statuto sociale, di uno scontrino che sarà loro rilasciato nell'ufficio centrale della Società da domani fino al giorno dell'assemblea, nel quale gli scontrini saranno spediti presso il camerino del teatro Vittorio Emanuele predetto dalle ore 9 mattino all'ora d'ingresso.

Le deliberazioni non saranno valide (art. 16), se non interverrà la metà dei socii e non saranno rappresentati i tre decimi del capitale sociale.

Nel caso suespresso, che cioè il numero degli intervenuti ed il capitale sociale rappresentato non raggiungano le volute proporzioni è fin d'ora nuovamente convocata l'assemblea generale degli azionisti nel teatro predetto alle ore 2 pomeridiane di venerdì 27 stesso mese di gennaio 1865.

In questa seconda seduta le deliberazioni prese sull'ordine del giorno sovraesteso saranno valide (art. 17) qualunque sia il numero degli intervenuti ed il capitale sociale rappresentato.

Gli scontrini d'accesso per la *seconda* saranno rilasciati nel luogo e modo medesimi stabiliti per la *prima convocazione*.

Torino, 26 dicembre 1864.

Il presidente del Consiglio
6126 Giorgio TOMMASINI

La sopra estesa inserzione non venne effettuata nel num del 26 corr., non essendo stata presentata alla tipografia che alle ore 9 di mattino del detto giorno; non ha quindi la Società verun motivo di richiamo in proposito.

DA AFFITTARE *al presente*

APPARTAMENTO signorile di 14 camere con varii soppalchi, vista a mezzodì, sulla piazza, con tre entrate.

Via Milano, num. 2, piano nobile. 5291

Calzoleria Italiana
di OVERA FRANCESCO

Unico deposito di stivali *caoutchoux*, provenienti dall'America, per uso dei cacciatori od ingegneri idraulici; tiene pure un assortimento di *guêtres* (uose) per i suddetti e cavalieri.

Via dell'Accademia delle Scienze, presso la piazza Carignano, in Torino. 6011

6142 NUOVO INCANTO

Dietro aumento del quarto si procederà avanti il tribunale di circondario di Biella ed alla sua udienza del 7 prossimo gennaio a nuovo incanto per la vendita degli immobili situati in Pollone, sull'instanza del sig. causidico Giuseppe Piana, contro il signor Carlo Rovere residente in Torino, come dal bando stampato del 9 corrente.

Biella, 23 dicembre 1864.

Regis Gio. proc.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

PREFETTURA DI BOLOGNA

Impresa per l'appalto della stampa dei registri pel ricevimento dei giuochi al lotto pubblico

AVVISO D'INCANTO DEFINITIVO

Essendo stata presentata in tempo utile un'offerta di ribasso della vigesima al prezzo di cent. 80 ogni cento registri al quale con atto del 19 corrente mese fu deliberata l'impresa sovra menzionata, si previene perciò il pubblico che ad un'ora pomeridiana del giorno 31 di questo stesso mese di dicembre si procederà in quest'ufficio a nuovo incanto e deliberamento definitivo dell'impresa sovra menzionata in base all'apposito capitolato in data delli 11 novembre scorso, formato dal ministero delle finanze e visibile in questa segreteria ogni giorno nelle ore d'ufficio, non che negli uffici di prefettura ed in quelli delle singole direzioni del lotto.

AVVERTENZE

1. La stampa annuale si calcola per registri numero 300,000 circa, corrispondenti a numero 3000 risme di carta, ed il prezzo trovasi ridotto a cent. 76 ogni cento registri colle rispettive copertine.
2. L'impresa comincierà al 1 gennaio 1865 e durerà per anni 6, rescindibile però ad ogni biennio a piacere soltanto dell'amministrazione appaltatrice.
3. L'incanto avrà luogo all'estinzione della candela vergine e sotto l'osservanza delle solennità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato delli 13 dicembre 1863.
4. Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno fare un preventivo deposito di L. 600 in denaro od in effetti dello Stato al portatore, e giustificare col mezzo di un certificato dell'autorità municipale la loro idoneità e conveniente responsabilità per assumere ed eseguire la fornitura di cui si tratta.
5. Dopo il deliberamento dovrà nel termine di giorni dieci il deliberatario prestare una cauzione di L. 2000 in numerario od in effetti dello Stato.
6. Tutte le spese relative alla presente asta, contratto e copie, sono a carico del deliberatario.

Bologna, 23 dicembre 1864.

Per detto ufficio
Il consigliere segr. capo
61 A. CAMERANO.

Indipendenza — Unità

LE ALPI

GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO-ECONOMICO

di gran formato

Uscirà il 1.o gennaio 1865 nelle ore pomeridiane

PREZZI D' ASSOCIAZIONE

Torino a domicilio e Provincie — Anno L. 32 — Semestre L. 17
Trimestre L. 9.
Un numero Cent. 10 — Un numero arretrato Cent. 20.

Inserzioni per ogni linea { in 4.a pagina cent. 20 per la prima volta, e cent. 15 per le successive
in 3.a pagina L. 1 per la prima volta, e cent. 75 per le successive.

Per le associazioni e inserzioni in Torino all'ufficio del Giornale provvisoriamente in via delle Finanze, piazza Carlo Alberto, n. 17, piano terreno.
In Provincia agli Uffici postali. 5901

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Il Consiglio d'amministrazione, in conformità del disposto dell'art. 65 degli statuti sociali, ha autorizzato la distribuzione provvisoria di

L. 3 75 per azione sulle azioni liberate di L. 150, godimento 1.o luglio 1864

L. 6 25 per azione sulle azioni al portatore, liberate di L. 250, godimento 1.o luglio 1864.

Queste somme, in conto del dividendo '864 ed in ragione del 5 0[0 sui versamenti fatti, saranno pagate a partire dal 2 gennaio 1865:

In Torino presso la sede sociale, via Teatro d'Angennes, n. 34;
In Napoli presso l'agenzia della Banca del Credito Italiano;
In Firenze presso i sigg Emanuele Fenzi e Comp.;
In Genova presso i sigg. fratelli Cataldi;
In Milano presso il signor Amb. Uboldi fu Giuseppe;
In Ginevra presso i signori Lombard Odier e Comp ;
In Parigi presso la Società generale di Credito Industriale e commerciale.

6168

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO
CONTRO
I DANNI DELLA GRANDINE
residente in MILANO

AVVISO

Essendo andata deserta per mancanza del numero legale degl'intervenuti, l'adunanza del Consiglio Generale che era convocata pel giorno d'oggi, viene riconvocata l'Assemblea pel giorno di *martedì 3 p v. gennaio* 1865, nel solito locale della Società di Incoraggiamento di Scienze, Lettere ed Arti, via del Durino, n. 22, allo scopo di deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno del precedente avviso e che qui si ripetono a migliore notizia dei signori soci deputati:

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea;
2. Rapporto del Direttore sull'andamento economico dell'esercizio 1864;
3. Rapporto del Consiglio d'Amministrazione sulle misure amministrative adottate nell'esercizio 1864;
4. Comunicazione del ministeriale decreto 13 settembre p. p., n. 3383, col quale si dichiara non ammessa la proposta fatta nell'ultima Assemblea dal socio sig. dott. Cesare Tubertini, di modificare cioè l'ultimo alinea dell'art. 60 dello Statuto;
5. Proposta fatta dal socio sig. dott. Della-Vedova nell'ultima Assemblea generale e da essa appoggiata, di provvedere, cioè: « per un assestamento, in via di massima, « per la Rappresentanza tanto dell'Amministrazione, quanto per la nomina della « Commissione per la tariffa; »
6. Proposta fatta dal sullodato socio sig. Della-Vedova nell'ultima Assemblea generale e pure da essa appoggiata, nei seguenti termini: « Qualunque proposta di mo« dificazione dello Statuto (art. 58, alinea 2), non potrà esser presa che allorquando « l'Assemblea è in numero legale (art. 60); »
7. Rapporto della Commissione di Revisione del bilancio consuntivo 1863;
8. Nomina della Commissione per la Revisione del bilancio consuntivo 1864;
9. Nomina della Commissione per la formazione della Tariffa che deve aver effetto nell'anno 1865 e relativo mandato;
10. Nomina dei Membri del Consiglio d'Amministrazione che devono rimpiazzare:
   a) Il rinunciante signor conte Francesco Turati, rappresentante la provincia di Milano;
   b) I cessanti a termini dell'art. 62 dello Statuto:
   Sig dott Bertolè cav. Giovanni, rappresentante la provincia di Como;
   Sig. Cusani Confalonieri marchese Ferdinando, rappresentante la provincia di Ferrara;
   Sig. Panigatti dott. Giuseppe, rappresentante la provincia di Pavia;
11. Nomina del supplente nel Consiglio d'Amministrazione che deve rimpiazzare il cessante sig. cav. Gualta dott. Giuseppe;
12. Indicazione dei Membri del Consiglio Generale che, giusta l'art. 57 dello Statuto, cessano coll'anno 1864 dal loro incarico.

L'adunanza verrà indefettibilmente aperta alle ore 11 antimeridiane, avvertendosi che giusta il 2° alinea dell'art. 60 dello Statuto, le deliberazioni che saranno prese in questa seconda adunanza saranno valide qualunque sia il numero degl'intervenuti.

Milano, 22 dicembre 1864.

Il Direttore
Cav. CARDANI ingegn. FRANCESCO.

Il Segretario
6099 MASSARA dott. FEDELE.

COMMISSARIATO GENERALE
DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

AVVISO

A termini dell'art. 85 del regolamento 13 dicembre 1863 sulla contabilità generale dello Stato, si fa di pubblica ragione, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi cui venne in incanto del 3 dicembre corrente deliberata l'impresa della provvista di metri cubi 2000 tavole pino di Riga, ascendente alla complessiva somma di L. 300,000 di cui nell'avviso d'asta del 18 novembre u. s per cui il detto ammontare dedotti i ribassi d'incanto e del ventesimo offerto si residua a L. 256,357 50;

Si procederà nella sala di deposito attigua all'ingresso principale del regio arsenale marittimo, avanti il commissario generale, al reincanto di tale appalto col mezzo dell'estinzione di candela vergine alle ore 12 meridiane del giorno 2 gennaio 1865 sulla base dei sovra indicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il commissariato generale in tutte le ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o biglietti della banca nazionale o cedole del debito pubblico oppure numerario per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Genova, 18 dicembre 1864.

Il Commissario ai Contratti
6067 GARIBALDI.

RIVISTA DEI COMUNI ITALIANI

Raccolta di studi legislativi ed amministrativi

ANNO V — 1865

Si pubblica alla fine d'ogni mese in fascicoli di pagine 176 circa

Essa contiene parecchi studi originali sugli argomenti legislativi ed amministrativi più opportuni, una raccolta di massime di giurisprudenza amministrativa, varie bibliografie, la *cronaca comunale e provinciale* che segue colla maggiore diligenza l'andamento delle nostre amministrazioni locali accogliendo anche le notizie che intorno ad esse sono mandate dai magistrati e dalle autorità dei Comuni e delle Provincie e un copioso bollettino di circolari ministeriali.

L'associazione costa Ln. 20 all'anno

Ai sindaci e agli altri capi d'amministrazioni che desiderano di conoscere la Rivista prima di pigliarne l'associazione sono spediti due fascicoli consecutivi senza spese e senza impegno, purchè nel caso che poi non si associno li rimandino in buono stato.

Dirigersi con lettera affrancata al direttore della *Rivista dei Comuni Italiani*. — Torino, via Santa Pelagia, num. 31. 5396

Compagnia Reale
DELLE
FERROVIE SARDE

Si notifica che il Consiglio d'Amministrazione, nella sua seduta del 29 ultimo scorso novembre, ha deliberato di chiamare il terzo versamento in L. it. 75 per caduna azione, da effettuarsi entro il 1 gennaio prossimo venturo.

Il pagamento dovrà farsi presso i signori fratelli Leonino di David, in Genova, od all'ufficio della Società in Cagliari, sotto deduzione del semestre interessi al 6 0/0 a tutto il 31 corrente sui versamenti di 150 lire già effettuati.

Giusta il disposto degli articoli 163, 164, 166 e seguenti dello Statuto sociale, i ritardatarii sono passibili dell'interesse del 10 per 0/0 e perdono il diritto alle azioni, se i versamenti non sono eseguiti entro il termine ivi stabilito.

Torino, 8 dicembre 1864.

Pel Consiglio d'Amministrazione
Il segretario in Italia
5844 M. MONTECCHI.

6015 AGGIUNTA DI COGNOME

Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con suo decreto in data del 9 maggio prossimamente passato, in seguito alla domanda di Nicola Bardossia, di Galatina, della Terra d'Otranto per autorizzazione al di lui figlio Francesco di aggiungere al proprio cognome quello di Spalluto, fece facoltà al suddetto signor Nicola Bardossia di pubblicare la detta domanda a termini di legge.

6113 AUMENTO DI SESTO.

Il tribunale del circondario di Novara, con sentenza di ieri, pronunciava il deliberamento degli stabili seguenti, nel giudicio di espropriazione forzata promosso da Gaetano Falcone contro li fratelli e sorelle Barbaglia, da Romagnano:

Lotto 1. Casa civile, posta nell'abitato di Romagnano Sesia, composta di varii membri, con corte, pozzo, ecc , ed a tre piani, al civico n. 205, della superficie di are 3, coll'estimo di scudi 2, 5, 6

Lotto 2. Casa rustica, pure in detto abitato di Romagnano, e composta pure di varii membri, con cortile, tettoia, ecc., ed a due piani, al civico n. 205, dell'area di are 1, 90, coll'estimo di scudi 1, 5, 2.

Lotto 3. Vigna, in territorio di Romagnano, regione Briona, di are 73, 33, 24, con scudi 157, 4, 7.

Lotto 4. Vigna, ivi, di are 50, 92, 76, con scudi 110, 5, 4.

Lotto 5. Vigna, ivi, di are 63, 54, con scudi 139, 4, 4.

Lotto 6. Vigna, ivi, di are 65, con scudi 143, 5, 7.

Lotto 7. Vigna, ivi, di are 5, 74, con scudi 11, 4, 9.

Li sudescritti stabili vennero incantati e deliberati nel modo seguente: il lotto 1 incantato per L. 2000 fu deliberato al causidico Francesco Milanesi per L. 9010, il lotto 2 incantato per L. 1000 fu deliberato a Giuseppe Torelli per L. 2500, li lotti 3, 4, 5, 6 e 7 incantati per L. 1800, L. 1200, L. 1500, L. 1500 e L. 150, vennero deliberati a Francesco Rinolfi per L. 1830, L. 1230, L. 1550, L. 1550, L. 160.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto o del mezzo sesto, scade col giorno 7 del prossimo mese di gennaio.

Novara, 24 dicembre 1864.

Picco segr.

6101 REINCANTO
dietro aumento di mezzo sesto.

All'udienza del tribunale del circondario di Cuneo delli 13 gennaio p. v., ore 11 precise del mattino, si procederà al pubblico nuovo incanto e conseguente deliberamento degli stabili già spettanti alli sacerdote don Giovanni e Matteo fratelli Giordana, il secondo come interdetto provvisto di tutore in persona del primo, residenti a San Bernardo di Cervasca, e posti detti stabili sul territorio di Bernezzo.

I medesimi vennero posti in vendita per via di spropriazione forzata promossa dalla signora Giuseppina Lovera, qual tutrice dell'interdetto di lei marito Luigi Bessone, residente in Cuneo, e con sentenza del lodato tribunale in data 30 novembre ultimo passato, deliberati in 5 distinti lotti ai seguenti individui, cioè:

Al sig. Michele Macario fu Lorenzo, nato e residente in Cuneo, il lotto primo per la somma di L. 12,500.

Alla signora Felicita Lovera fu notaio Felice, nata a Cuneo, moglie di Arnaud Francesco fu Spirito, nato a Bernezzo, ove entrambi risiedono, assistita dal detto di lei marito, il lotto secondo per la somma di L. 5500 ed il lotto terzo per la somma di L. 3500.

Al sig. Giuseppe Chesta del vivente Giacomo, nato e residente a Bernezzo, il lotto quarto per la somma di L. 5300.

Ed alli signori Arnaud Francesco fu Spirito e Mattalia Giacomo fu Pietro, residenti a Bernezzo, in comunione tra loro, il lotto quinto per la somma di L. 2950.

Dietro autorizzazione rilasciata dal tribunale predetto, con suo decreto 9 corrente dicembre dell'aumento del solo mezzo sesto ai prezzi suddetti, il sig. barone Feliciano Ricci Desferres, residente in Cuneo, con atto passato alla segreteria del tribunale stesso, fece l'aumento del mezzo sesto al prezzo di tutti i lotti, portandone il prezzo a L. 14,500 pel lotto primo, a L 5960 pel lotto secondo, a L. 3800 pel lotto terzo, a L. 5960 pel lotto quarto ed a L. 3250 pel lotto quinto; costituendo in suo procuratore il causidico Giuseppe Bessone, di Cuneo. Con decreto poi del sig. presidente del lodato tribunale in data 16 andante dicembre, pel nuovo incanto degli stabili dei quali si tratta e sui prezzi come sovra aumentati ed offerti, venne fissata l'udienza sovra indicata e si mandò al segretario di formare il nuovo bando venale che venne compilato colla data dello stesso giorno 16 e che è visibile nella segreteria suddetta o nell'ufficio del procuratore Bessone.

Cuneo, li 22 dicembre 1864.

Gallian sost. Bessone proc.

6123 NUOVO INCANTO

Gorini Giovanni Battista residente in Vanzone avendo fatto l'aumento del mezzo sesto sul prezzo di L 80020, cui venne deliberato il lotto quarto dei beni già proprii del cav. Giuseppe Caccia di Sillavengo, il presidente del tribunale di Novara fissò l'udienza del 20 del prossimo gennaio per il nuovo incanto da seguire sotto le stesse condizioni del primo deliberamento ad eccezione del deposito che fu portato a L. 7000.

Novara, 25 dicembre 1864.

Avv. Maderna proc.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.